

Napoli, lì 1° dicembre 2021

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 21/2021

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 162/2021 per la parità di genere

Si ritiene opportuno e doveroso comunicare a tutte le Aziende assistite che in data 18 novembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 162/2021, riguardante la parità di genere tra uomo e donna in ambito lavorativo. In sostanza, la citata legge 162/2021 ha modificato quanto previsto in precedenza dal D.Lgs. n. 198/2006 che tratta, appunto, "...le pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo".

Si fa presente, quindi, che a decorrere dal 1º gennaio 2022 verrà istituita una nuova certificazione di parità, il cui rilascio consentirà alle imprese di accedere ad uno sgravio contributivo.

Per una migliore cognizione, si suddividono per argomento, gli aspetti riguardanti la citata legge 162/2021:

- ✓ <u>Certificazione sulla parità di genere:</u> a decorrere dal 1° gennaio 2022, a favore delle aziende private, in possesso della certificazione della parità di genere, sarà riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite dell'1%. L'esonero in questione sarà riadeguato ed applicato su base mensile mediante apposito decreto che dovrà essere adottato entro il 31 gennaio 2022, mediante il quale si potrà stabilire:
 - I parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle aziende;
 - le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - le modalità di coinvolgimento nel controllo e nella verifica, del rispetto dei parametri indicati, delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 56/2014 e le forme di pubblicità della certificazione della parità di genere.
- ✓ <u>Obblighi reportistici per le aziende con oltre 50 dipendenti:</u> la citata legge 162/2021 ha previsto, tra l'altro, che le aziende con oltre 50 dipendenti, dovranno redigere un rapporto, esclusivamente in modalità telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito istituzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che dovrà essere inoltrato con cadenza biennale ed entro il 31 dicembre, anche alle rappresentanze sindacali aziendali, con l'indicazione dei seguenti dati:
 - Il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile;
 - Il numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza;
 - il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell'anno;







- le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso;
- l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori con contratto a tempo pieno ed a tempo parziale;
- I'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano state eventualmente riconosciute a ciascun lavoratore.

Si aggiunge, anche, che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'ambito delle sue attività, sarà tenuto alla verifica della veridicità dei rapporti sopra specificati ed in caso di rapporto mendace od incompleto sarà applicata al datore di lavoro una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 5.000. Si rende noto che, qualora l'azienda non dovesse inviare il report nei termini sopra specificati, la Direzione Regionale del Lavoro, previa segnalazione da parte delle Organizzazioni Sindacali, invita la stessa a provvedere, entro sessanta giorni, ad effettuare tale adempimento. In caso di inottemperanza, si applicano le sanzioni di cui all'art. 11 del DPR n. 520/1955 e qualora la stessa inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, viene disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

- ✓ <u>Bandi per le aziende virtuose sulla parità salariale:</u> a favore delle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere, la legge 162/2021 riconosce un punteggio premiale per la valutazione, da parte delle Autorità, circa la concessione di aiuti di stato e/o finanziamenti pubblici in genere. A tal riguardo, corre l'obbligo di precisare che il possesso della certificazione di parità di genere comporta, nell'ambito dei bandi di gara, avvisi, ecc., un miglior posizionamento in graduatoria dell'azienda partecipante.
- ✓ <u>Premialità di parità:</u> a favore delle aziende private, in possesso della certificazione della parità di genere, è concesso, per l'anno 2022, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di € 50.000 annui, riparametrato su base mensile, per ciascuna azienda.

Sull'argomento, ad ogni modo, questo Studio resta a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.